

N. 01594/2016REG.PROV.COLL.
N. 02021/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2021 del 2014, proposto da Benedetto Caterina, Cirillo Maria Cleofe, Cirillo Anna Agnese, rappresentate e difese dall'avvocato Silvana Quaranta, con domicilio eletto presso l'avvocato Giuseppe Pecorilla in Roma, Via della Scrofa, 64;

contro

Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Semeraro, con domicilio eletto presso l'avvocato Luigi Albisinni in Roma, Via Zanardelli, 20;

per l'esecuzione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 4512/2012, resa tra le parti, concernente l'assunzione a tempo determinato di geometri e periti agrari;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Angelo Vantaggiato su delega di Silvana Quaranta, e Cesare Semeraro;

Visto il ricorso al Consiglio di Stato proposto da Caterina Benedetto, Maria Cleofe Cirillo ed Agnese Anna Cirillo, tutte nella qualità di eredi di Antonio Domenico Cirillo, per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza di questa Sezione n. 4512 pubblicata il 6 agosto 2012, con la quale la Provincia di Taranto era stata condannata a tutte le conseguenze di legge conseguenti al riconoscimento in favore di Antonio Domenico Cirillo del rapporto di pubblico impiego dal 12 aprile 1980 fino al 2 maggio 1984 corrispondente all'inquadramento nel VI livello funzionale di cui al d.P.R. n. 347 del 1983;

Vista l'ordinanza collegiale n. 6176 il 19 dicembre 2014 con la quale questa Sezione ha disposto verifica ai sensi dell'art. 66 Cod. proc. amm. sull'avvenuta puntualità dell'esecuzione della sentenza n. 4512 del 2012 da parte della Provincia di Taranto, dandone incarico al Dirigente responsabile dell'ufficio di ragioneria della Prefettura di Taranto, con facoltà di delega, fissando la trattazione della causa alla data del 9 giugno 2015;

Viste le ordinanze del 7 luglio e del 17 dicembre 2015 con le quali sono stati prorogati i termini a disposizione del verificatore, fissando da ultimo l'udienza del 7 aprile 2016;

Considerato che il verificatore ha dato atto che la Provincia di Taranto ha provveduto alla sistemazione contributiva del dipendente per il periodo controverso e che inoltre erano stati corrisposti in parte gli arretrati stipendiali e liquidati interessi e la rivalutazione monetaria secondo una serie di specifici calcoli e con l'esclusione di alcune voci;

Rilevato che per quanto concerne gli arretrati stipendiali, gli assegni familiari non sono mai stati corrisposti in quanto mai richiesti dagli interessati, così come rilevato concordemente tra le parti in causa in sede di

contraddittorio davanti al verificatore, mentre per le ore aggiuntive per compenso di lavoro straordinario, ferie e congedo straordinario patrimoniale, esse vanno corrisposte in quanto espressamente riconosciute anche dall'Amministrazione, ma non effettivamente erogate;

Considerato che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono stati versati tenendo conto dei principi affermati da Cons. Stato, Ad. plen. 15 giugno 1998, n. 3 e che per quanto concerne tale punto la sentenza deve ritenersi eseguita;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la Provincia di Taranto al pagamento nei confronti delle ricorrenti di quanto dovuto a titolo di ore aggiuntive per compenso di lavoro straordinario, ferie e congedo straordinario matrimoniale tuttora dovute al congiunto, quantificate da parte ricorrente in complessivi €. 3.173,43 oltre ad accessori di legge non specificamente contestati da parte resistente.

Condanna la Provincia di Taranto al pagamento delle spese di giudizio complessivamente determinate in €. 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.

Le somme in questione dovranno essere versate dall'Amministrazione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza e viene nominato sin da ora il verificatore delegato nelle vesti di commissario *ad acta* in caso di persistente inottemperanza della Provincia di Taranto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)